

COMUNICAZIONE URGENTE

LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Dott. Paolo VERNERO
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Docente a contratto presso
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI
Avvocato penalista

Avv. Simona BORIA
Avvocato civilista

Dott.ssa Silvia BARBERA
Commercialista
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSI
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'iva a credito.

Il contribuente (al fine della detrazione) deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 (reverse charge), anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,**
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,**
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,**
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.**

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata, ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".



Per l'individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell'eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato da ultimo dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019:

“dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il Sdl recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del Sdl non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,
- la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal Sdl.

In questi casi il Sdl rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

Il Sdl comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Tavola di sintesi – IN PARTICOLARE PUNTO N° 3 -

	IL CASO	ESIGIBILITA' E VERSAMENTO IVA PER IL FORNITORE	DETRAZIONE IVA PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE/ E/O ACQUIRENTE
1°	Fattura del 31/01/2019	Esigibilità gennaio 2019 Versamento Iva entro il 16/2/2019	La detrazione è ammessa per gennaio 2019 purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15/02/2019 La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva
2°	Fattura differita del 15/02/2019 relativa a DDT di gennaio 2019	Esigibilità gennaio 2019 Versamento Iva entro il 16/2/2019	La detrazione è ammessa per gennaio 2019 purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15/02/2019 La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva
3°	<u>Fattura relativa a operazioni dell'anno 2019</u> <u>(esempio fattura con data 31/12/2019)</u>	<u>Esigibilità 31/12/2019</u> <u>Versamento Iva entro il 16/1/2020 (mensili) 16/3/2020 (trimestrali)</u>	<u>Nell'anno 2019 (dicembre o dichiarazione Iva annuale) se la fattura risulta RECAPITATA dal SDI ENTRO il 31/12/2019</u> <u>Nell'anno 2020 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/2019 – ad esempio 5/01/2020.</u>

Qualora lo riteniate opportuno comunicate ai Vostri Fornitori di anticipare (ove possibile) la fatturazione di fine anno e quindi di trasmettere l'e-fattura in tempo utile per il recapito da parte del SDI entro il 31/12/2019 (almeno 4 giorni prima della scadenza del 31/12).